



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 10 giugno 2013, n. 35

DANECO IMPIANTI Srl - Impianto ubicato in località San Pietro Pago nel comune di Giovinazzo (BA) - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Ecologia con D.D. n. 507 del 13 ottobre 2009 e successive determinazioni - codice IPPC: 5.3 - 5.4. Adozione provvedimento negativo - Fasc. 40MOD3.

L'anno 2013 addì 10 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota di cui al prot. n. 3/2013 dell’11/01/2013, acquisita al prot. n. 223 del 16/01/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore “Daneco Impianti Srl” presentava istanza, ai sensi dell’art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:

- autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi dell’art. 183 comma aa) del D.Lgs. 152/06, sulle superfici sommitali dei lotti di discarica I, II, III e VI dell’impianto transitorio di trattamento di rifiuti non pericolosi, autorizzato ed in esercizio a servizio del bacino BA/2, del rifiuto con codice CER 17.05.04;

- autorizzazione all’impiego, nell’ambito delle attività di realizzazione della copertura finale dei lotti I, II, III e VI per i soli previsti strati drenanti del pacchetto di chiusura finale della discarica, del rifiuto non pericolosi classificato con codice CER 17.05.04 nel quantitativo massimo di circa 10.000 tonn(6.000 mc), attraverso le operazioni di recupero (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) di messa in riserva R13 e successiva operazioni di recupero R5, in quantitativo giornaliero non superiore a 10 t/giorno.

Alla domanda allegava specifica documentazione ed elaborati tecnici;

- la Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale con nota prot. n. 758 del 14/02/2011, chiedeva al competente Ufficio VIA/VAS - Regione Puglia di far pervenire, nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, il necessario parere in materia di disciplina VIA;

- con nota al prot. n. 974 del 01/03/2013, l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva al Gestore di far pervenire specifica documentazione in riferimento a:

- caratteristiche chimico - fisiche atte a garantire che il rifiuto codice CER 17 05 04 assolva alla funzione di “strato drenante” di cui al D.lgs. n. 36/03;

- in riferimento all’attività R13, fornire una descrizione dell’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, con riferimento all’allegato 5 del DM 05/02/1998;

- con nota prot. n. 76/2013/gm/BF del 14/03/2013, acquisita al prot. n. 1236 del 15/03/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore inviava documentazione integrativa di cui alla nota succitata.

Considerato che:

- Per l’impianto transitorio di trattamento rifiuti non pericolosi a servizio del bacino BA/2 ubicato in località San Pietro Pago nel Comune di Giovinazzo (BA) “DANECO IMPIANTI SpA”, è stata rilasciata dal Servizio Ecologia con D.D. n. 507 del 13/10/2009 la “Procedura coordinata art. 10, c. 2, D.Lgs. 4/2008 per il rilascio di A.I.A. e VIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e L.r. 11/01 e s.m.i.”;

- la Determina Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 507 del 13/10/2009 è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti autorizzativi: D.D. del Servizio Ecologia n. 10 del 13/01/2010, D. D. del Servizio Ecologia n. 95 del 24/03/2010 e D.D. del Servizio Ecologia e del Servizio Rischio Industriale n. 318 del 27/12/2011;

- con nota del Servizio Ecologia prot. n. 4054 del 23/04/2013 veniva trasmesso il parere endoprocedimentale ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011 del Comitato Regionale di VIA, espresso in occasione della seduta del 16/04/2013, di cui si riportano i punti salienti:

- “con riferimento all’operazione R13 così come proposta non risulta conforme alla normativa vigente, e non garantisce i presidi minimi ambientali di protezione del cumulo. Pertanto si ritiene che tale

operazione non possa essere realizzata sul corpo di una discarica. L'allegato 5 del DM 5 Febbraio 1998 prevede che: ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

- con riferimento all'utilizzo del rifiuto (C.E.R. 17.05.04) con operazioni di effettivo recupero in R5, per il pacchetto di copertura finale dei lotti di discarica, si fa rilevare l'assenza di una tempistica chiara sull'effettivo recupero, dal momento che le autorizzazioni in essere rispetto alla copertura finale della discarica, prevedono un tempo di cinque anni dalla cessazione dei conferimenti, entro cui realizzarla. La società ha attivato la procedura presso la Provincia di Bari e l'Ufficio Bonifiche regionale, prima ai sensi dell'art. 304 del D. Lgs. 152/06, poi ricondotta all'art. 242 del D. Lgs. 152/06. Dalle prime indagini è emerso che non vi è contaminazione, pur considerando, che ad oggi, non può essere esclusa la sussistenza delle condizioni di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06, e che tale condizione potrà essere definitivamente accertata solo dopo lo svolgimento delle indagini preliminari sulle matrici ambientali a valle della rimozione dei rifiuti rinvenuti per l'accertamento del superamento o meno delle CSC. Infine, considerando che nelle integrazioni trasmesse dalla società contenenti i rapporti di prove geotecniche, si fa riferimento oltre che ai parametri indicati nel D.Lgs. 36/2003, anche alle "Linee Guida per la verifica del collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza dei siti contaminati" pubblicate nel 2003 dalla Provincia di Milano a seguito dello studio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano, si rappresenta che pur prevedendo la possibilità di utilizzo di rifiuti riciclati per la realizzazione dello strato drenante del pacchetto di copertura, esso deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM): < 5 %;
2. dimensione massima degli elementi lapidei: < 30 mm;
3. contenuto in carbonati: < 5 %;
4. conducibilità idraulica: > 1 · 10⁻⁴ P m/s.

Dalle analisi geotecniche sul rifiuto emerge invece che:

1. il contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM) è del 15%;
2. la dimensione massima degli elementi lapidei varia fra 70 e 75 mm;
3. non è stata determinata la conducibilità idraulica".

In ogni caso la normativa di riferimento per la realizzazione delle discariche non prevede l'utilizzo del rifiuto per la realizzazione del pacchetto di copertura finale.

Stante le valutazioni si qui espresse, si rimanda all'autorità competente che nel caso specifico è rappresentata dalla Provincia di Bari."

Considerato inoltre che:

- con nota prot. n. 1824 del 23/04/2013, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, viste le risultanze del parere endoprocedimentale dell'Ufficio VIA/VAS - Regione Puglia, inviava al Gestore il preavviso di adozione del provvedimento di diniego ex lege 241/90 e smi, invitando lo stesso a trasmettere le proprie osservazioni entro i successivi 10 giorni;

- con nota prot. n. 127/2013/gm/BF del 30/04/2013 il Gestore inviava le proprie controdeduzioni alla nota succitata;

- con nota prot. n. 2022 del 10/05/2013 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti invitava sia il Gestore a trasmettere, entro 10 giorni successivi, i risultati delle analisi eseguite sul materiale per stabilirne il contenuto di carbonati e conducibilità idraulica e sia l'Ufficio VIA/VAS - Regione Puglia a voler

comunicare le proprie valutazioni su quanto relazionato dal Gestore con la nota sopra richiamata;
- con nota prot. n. 78/12 del 20/05/2013 il Gestore comunicava la propria indisponibilità a trasmettere i dati di cui sopra nei tempi previsti.

Preso atto,

- della nota del Servizio Ecologia prot. n. 5567 del 10/06/2013 con cui il Comitato Regionale di VIA, nella seduta del 03/06/2013, in ordine alle controdeduzioni al parere negativo espresse dal medesimo Comitato Regionale, si esprimeva confermando "il parere negativo all'intervento proposto, evidenziando inoltre che non è applicabile al caso specifico la richiesta ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e smi".

Tenuto conto che l'esercizio dell'impianto transitorio di trattamento rifiuti non pericolosi a servizio del bacino BA/2 ubicato in località San Pietro Pago nel Comune di Giovinazzo (BA) "DANECO IMPIANTI SpA", è autorizzato con D.D. n. 507 del 13/10/2009 del Servizio Ecologia, successivamente aggiornata con i seguenti atti autorizzativi: D.D. del Servizio Ecologia n. 10 del 13/01/2010, D. D. del Servizio Ecologia n. 95 del 24/03/2010 e D.D. del Servizio Ecologia e del Servizio Rischio Industriale n. 318 del 27/12/2011.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto del parere negativo alla modifica proposta dal Gestore, espresso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 03/06/2013 di cui alla nota prot. n. 5567 del 10/06/2013 del Servizio Ecologia;

- di negare l'autorizzazione alla realizzazione della modifica proposta dal Gestore con nota di cui al prot. n. 3/2013 dell'11/01/2013;

- di disporre l'archiviazione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGRP n. 648/2011 con nota prot. n. 758 del 14/02/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti Determina Dirigenziale n. 507 del 13/10/2009 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

- di stabilire che la presente, stante l’urgenza è immediatamente esecutiva;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla “DANECO Impianti Srl” - con sede legale in via G. Bensi n.12/5, Milano cap. 20152, anticipandolo a mezzo fax, dandone evidenza alla Provincia di Bari, Comune di Giovinazzo, all’Arpa Puglia, alla ASL territorialmente competente e ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche ed Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
